

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2615

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PEZZATI, PATRIA, ALLOCCA, ANDREOLI, BALESTRACCI, BONFER-  
RONI, CAPPELLI, CATTANEI, CENI, CONTU, DEL RIO, FALCONIO,  
FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, IANNIELLO, LATTANZIO, MA-  
RABINI, MENSORIO, NAPOLI, PAVONE, PERRONE, PICCOLI MA-  
RIA SANTA, PISICCHIO, PUCCI, ROSSI, RUSSO GIUSEPPE, SANESE,  
SCAIOLA, SINESIO, STEGAGNINI, TOMBESI, URSO SALVATORE,  
VIETTI, VINCENZI, ZANFORLIN, ZOLLA, ZOPPI**

*Presentata il 21 maggio 1981*

Norme per il conferimento a titolo onorifico di una promo-  
zione agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e dei  
Corpi di polizia che hanno partecipato, come combattenti,  
al secondo conflitto mondiale per il periodo dal 10 giugno  
1940 all'8 settembre 1943

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra cortese attenzione, ha il compito di consentire a tutti gli ex combattenti della guerra 1940-43 delle varie forze armate di conseguire una promozione — a titolo onorifico — all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo come segno di riconoscenza morale da parte dello Stato nei riguardi di coloro che hanno servito la Patria con grande senso del dovere e di dedizione.

La proposta, che intende così estendere a tutti i combattenti dell'esercito regolare italiano lo stesso beneficio che è stato concesso ai partigiani combattenti con la legge 8 agosto 1980, n. 434, vuole rendere giustizia al valore morale delle benemerienze acquisite da coloro che hanno servito la Patria con « fedeltà ed onore » ad El Alamein, sul Guri Topit, a Nikolajuwka, a Bir el Gobi, nei sommergibili, sul mare e nei cieli durante la guerra 1940-1943.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'accoglimento della proposta non comporta alcun onere finanziario perché la promozione onorifica non è computabile agli effetti economici così come non produce turbative nei ruoli della riserva in quanto i militari beneficiari, per ragioni

di età, non sono suscettibili di richiamo o trattenimento in servizio, se non in qualche caso singolo ed eccezionale.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo in una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo delle guardie di finanza, che durante il secondo conflitto mondiale per il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943 prestarono servizio militare per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, anche se non continuativo, e conseguirono la qualifica di combattente, di mutilato ed invalido di guerra, di prigioniero di guerra in mano alleata e di prigioniero o deportato in campi di concentramento siti nei territori controllati dalle forze armate della Germania e del Giappone, è conferita, a domanda, la promozione, a titolo onorifico, al grado superiore all'atto del collocamento in ausiliaria o in congedo, in qualunque momento avvenuto, indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto.

### ART. 2.

Il periodo minimo di tre mesi stabilito nel precedente articolo non è richiesto per coloro che sono stati feriti o mutilati per fatti d'arme o si siano ammalati per cause di servizio di guerra o siano stati decorati al valor militare.

### ART. 3.

La promozione onorifica di cui al precedente articolo 1 non è computabile ai fini della quiescenza ed è disposta con

decreto del Ministro della difesa su domanda degli interessati diretta ai distretti o comandi militari di appartenenza.

ART. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e a coloro che, avendo dopo l'8 settembre 1943 prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.